

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ENDRICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 1972

Modificazione della legge 14 agosto 1967, n. 800,  
sull'ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'articolo 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sull'ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, il direttore artistico di ciascun ente autonomo lirico e di ciascuna istituzione concertistica assimilata è nominato dal consiglio d'amministrazione.

Questa regola non trova applicazione nei riguardi dell'Istituzione dei concerti e del teatro lirico « Giovanni Pierluigi da Palestrina », avente sede in Cagliari; infatti il secondo comma dell'articolo 6 della predetta legge tiene fermo il disposto dell'articolo 17 della convenzione approvata con decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634, che stabilisce che direttore artistico dell'Istituzione è il direttore del Conservatorio musicale di Cagliari.

Tale eccezione alla regola non ha ragion d'essere così come non ha ragion d'essere il disposto del terzo comma dell'articolo 10 della legge anzidetta, in forza del quale la

Istituzione dei concerti e del teatro lirico « Giovanni Pierluigi da Palestrina » è presieduta dal presidente del Conservatorio musicale di Cagliari, mentre di regola (primo comma del citato articolo 10) ciascun ente autonomo lirico è presieduto dal sindaco del comune in cui l'ente ha sede.

È opportuno che l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico di Cagliari abbia come presidente il sindaco della città: da siffatto collegamento con l'amministrazione comunale l'Istituzione non potrà non trarre vantaggio.

È altresì opportuno che il direttore artistico venga nominato dal consiglio d'amministrazione dell'Istituzione e che il consiglio stesso, in conformità al primo comma dell'articolo 12 della legge 14 agosto 1967, numero 800, fissi la durata in carica del direttore.

A ciò mira il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

Nel secondo comma dell'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono soppresse le parole « fermo restando il disposto dell'articolo 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, numero 634 ».

**Art. 2.**

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:

« L'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina è presieduta dal sindaco del comune di Cagliari ».